

La Commissione probabilmente ha compreso che era indispensabile che vi fosse una norma generale per l'esecuzione della legge. Quindi ha creduto che poteva essere opportuno concedere al Governo la facoltà di stabilire questa norma, e togliere così tutte le diversità che, senza di essa, s'incontrano.

I termini coi quali è concepito l'articolo 3 sembrano condurre a questa spiegazione: e se tale era l'intenzione della Commissione, pare che potrebbe lasciarsi l'articolo medesimo sì e come trovasi espresso, senza necessità di maggiori o più ampie spiegazioni.

Quando tale si consideri il significato dell'articolo in discussione, prima di tutto si dovrebbe esaminare se realmente si debba lasciare al Governo la facoltà d'interpretare la legge in modo generale. In verità, è solo in via di strettissima eccezione che questa facoltà gli si potrebbe concedere, perchè il diritto d'interpretare la legge in modo obbligatorio e generale spetta al potere legislativo e non al semplice potere esecutivo, ed è solo nel caso di estrema necessità che potrebbero le Camere ordinare altrimenti.

Nel caso attuale parmi, a dir vero, che questa necessità esista, perchè si tratta di far il più presto possibile, e se la cosa non si potesse fare dal solo Governo, certamente vi sarebbe una grande perdita di tempo, il che noi intendiamo evitare.

**LIONE.** Pregherei il signor presidente di dar lettura del paragrafo 3°.

**IL PRESIDENTE.** (Rilegge il 3° paragrafo.)

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Formulerei l'articolo in questo modo:

« È data facoltà al Governo di provvedere con semplice decreto reale alla esecuzione della presente legge, interpretando, ove d'uopo, in modo obbligatorio le anteriori disposizioni legislative. »

**SIOTTO-PINTOR.** Io aveva chiesta la parola per dire che, affinchè abbia luogo di fatto la mobilitazione della guardia nazionale, bisogna lasciare il paragrafo terzo che ha dato i pieni poteri al Governo; bisogna prevenire tutti i richiami che possano farsi, come bene ha osservato il deputato Mellana.

Infatti, diversi sempre sono i giudizi che vengono dall'interpretazione della legge 4 marzo 1848, e basta leggere l'articolo 13, il quale diede luogo ad una tempesta tale di contraddizioni, che anche il Consiglio di revisione pronunciò varie volte in modo diverso. Che anzi lo stesso Ministero, con due distinte circolari, diede due diverse e contraddittorie spiegazioni. Come dunque conciliare questa cosa? Non vi è di meglio che di dare poteri straordinari, ed è perciò che appoggio quest'emendamento, che tende appunto a rimettere nel Governo la libera ed intiera interpretazione della legge, dalla quale sono nate tutte le difficoltà.

**MELLANA, relatore.** La Commissione accetta la proposta, sebbene opini che il Governo abbia d'uopo di maggiore libertà d'azione per venire a capo di realizzare una volta l'opera d'una effettiva ed utile mobilitazione.

**DEGIORGI.** Io non avrei difficoltà di accettare la nuova redazione che il signor ministro di grazia e giustizia propone di sostituire all'articolo 3, tuttavolta che la stessa non potesse dirsi contraria a quanto prescrive lo Statuto, e a questo proposito debbo confessare che non mi sento abbastanza tranquillo in presenza dell'articolo 75 dello Statuto medesimo, il quale attribuisce al solo potere legislativo la facoltà d'interpretare la legge in modo generale e per tutti obbligatorio, nè credo che questa facoltà possa essere dal Parlamento ad altri delegata.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Ho avvertito io stesso, e la Camera può rendermene testimonianza, che il diritto d'interpretare la legge era parte del potere legislativo, ma mi sembrava che, non trattandosi di dare al Governo la facoltà di far leggi, bensì solamente d'interpretarle in modo obbligatorio, la cosa non potesse incontrare ostacoli; chè la Camera ed il Senato, invece d'interpretare, come possono, con una speciale dichiarazione, si riferiscano al Governo e lasciano che questo faccia da solo l'interpretazione.

**SIOTTO-PINTOR.** Io domanderò al signor Degiorgi: se lo Statuto non si oppone a che si accordassero pieni poteri al potere esecutivo e la facoltà dittatoriale in forza della quale si sono fatte in poco tempo tante leggi, di cui forse avremo a piangere per molto tempo, perchè osterà a che se ne conferisca una parte? (*Bisbiglio*)

**DEGIORGI.** Credo che l'esempio citato dal signor Siotto non sia quello che si possa citare con maggior vantaggio. Un cattivo precedente non basta ad autorizzarne un altro.

**SIOTTO-PINTOR.** Cito un fatto; cito l'autorità stessa della Camera.

**IL PRESIDENTE.** Vi è un altro emendamento presentato dal deputato Brofferio, il quale può stare anche quando sia votato l'articolo:

« Art. 3. Contro le sentenze definitive dei Comitati di revisione si avrà ricorso al magistrato di cassazione nel modo e nella forma di cui all'art. 109 della legge 4 marzo 1848. »

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Mi pare che può stare anche questo emendamento, non ostante la sanzione dell'articolo 3, vale a dire che, quando non ci è decreto reale, allora ha luogo l'interpretazione per mezzo del magistrato di cassazione; altronde questa riguarderebbe i singoli casi; invece quella che può emanare dal Governo sarebbe generale.

**VIORA.** Pare che l'emendamento proposto dal signor ministro escluderebbe la parola *derogando* dall'articolo succitato. Credo di poter provare che sia necessario di mantenerla. L'articolo 134 della legge organica della guardia nazionale sancisce che le esenzioni dipendenti dal numero dei figli saranno stabilite dai Consigli di revisione. Queste decisioni dei Consigli di revisione essendo determinate dall'arbitrio estimativo delle circostanze di famiglia anziché da esplicita disposizione di legge, e vestendo esse l'indole di quel potere che i Francesi dicono *discretionnaire*, non possono dar luogo mai al ricorso in cassazione. Queste decisioni adunque sono irrevocabili per se stesse ed all'appoggio della legge del 4 marzo.

Per renderle soggette ad essere riformate, se contraddicenti e peccanti di manifesta ingiustizia, è necessario che venga derogato alla detta legge e che la facoltà della deroga venga per la Camera conferita al Ministero.

Senza questa deroga le sentenze qualsiasi dei Consigli di revisione starebbero sempre ferme.

Pare dunque ben dimostrato che sia necessario che il ministro abbia il potere di rinvocare le decisioni dei Consigli di revisione che fossero più contrarie all'equità.

Ora, siccome togliendo la parola *derogando* all'articolo 3 del progetto di legge di cui si tratta il Ministero non avrebbe più la facoltà di annullare quelle decisioni, conchiudo doversi mantenere la parola *derogare*.

**RATTAZZI, ministro dell'interno.** Prima di tutto credo che sia opportuno distinguere tra il rinvocare le decisioni dei Consigli di revisione e il derogare alla legge.

Quanto alla revoca delle sentenze date dai Consigli di revisione, credo che non sia nemmeno il caso di farne parola, perchè non v'è potere legislativo il quale possa distrurre la